



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOACCHINO ROSSINI"

di Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado di Belvedere Ostrense - Monsano - Morro d'Alba - San Marcello

60030 - SAN MARCELLO (AN) - Via Dell'Unione, 4

Codice Fiscale 82001860426 - Codice Ministeriale ANIC805008

Segreteria - Tel. e Fax 0731/267158 e-mail: anic805008@istruzione.it

Posta Elettronica Certificata: anic805008@pec.istruzione.it

Sito web: www.icgioacchinorossinisanmarcello.gov.it

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29 Aprile 2014 delibere n. 12-13

e nella seduta del _____ delibere n.

e dal Collegio dei Docenti nella seduta del 15 Maggio 2014 delibere n. 12-13-15-15

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Visto l'Art.10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/04/94 n. 297;

Visti gli Artt. 8 e 9 del DPR 275 del 08/03/99;

Visto il D.I. n. 44 del 01/02/2001;

Visto l'art. 32 della L.69/2009;

Visto il D.P.R. n.249 del 24/06/1998 e successive modifiche di cui al D.P.R. n.235 del 21/11/2007;

Valutata l'opportunità di rivedere il regolamento attualmente in vigore, di integrarlo e adeguarlo alla normativa vigente

EMANA il seguente **REGOLAMENTO DI ISTITUTO**

INDICE

Premessa		p. 3
Parte I	Organi collegiali	p. 3
Parte II	Docenti	p. 10
Parte III	Personale amministrativo	p. 11
Parte IV	Collaboratori scolastici	p. 11
Parte V	Alunni	p. 13
Parte VI	Genitori	p. 20
Parte VII	Sicurezza nella scuola, uso degli spazi e conservazione delle strutture e delle dotazioni	p. 22
Parte VIII	Concessione in uso dei locali	p. 24
Parte IX	Norme finali	p. 25
APPENDICE		
	Regolamento specifico della Scuola dell'Infanzia	p. 25
	Regolamento specifico della Scuola Primaria	p.
	Regolamento specifico della Scuola Secondaria di 1° grado	p.
	Codice disciplinare delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria di primo grado	p.

Premessa

La scuola è un ambiente di vita fatto di componenti diverse che operano per svolgere una specifica funzione in sinergia tra loro nel perseguire finalità legate alla promozione sociale e culturale della persona, a tal fine:

Promuove le condizioni perché sia reso effettivo il DIRITTO ALLO STUDIO.

Favorisce un costante e stretto rapporto tra scuola, famiglia e ambiente sociale.

Cura la programmazione di incontri sociali, culturali e pedagogici attraverso i suoi organi rappresentativi.

Sollecita ogni iniziativa mirata ad un'effettiva educazione democratica in una prospettiva europea e multiculturale.

Affinché ciascuno possa espletare il proprio "ruolo" in un contesto favorevole e motivante è necessario che questa Comunità riconosca al suo interno compiti particolari e detti le regole per l'assolvimento degli impegni in un'ottica di integrazione delle competenze.

La regola tuttavia non va vissuta come vincolo, bensì come risorsa e strumento che consente di stabilire rapporti interpersonali chiari e di suscitare in tutti, anche nei più piccoli, un autonomo senso di responsabilità, di rispetto verso se stessi e verso gli altri.

PARTE I **Organi Collegiali**

Art. 1 Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi collegiali

La convocazione di un Organo collegiale è disposta dal Presidente dell'organo stesso o può essere richiesta da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta esecutiva.

L'atto formale della convocazione, emanato dal Presidente, o da Persona da lui delegata, è emesso con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore se interviene il carattere d'urgenza. In tal caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. Il testo deve contenere gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affisso all'albo.

Di ogni seduta dell'Organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

Le riunioni avvengono in orario non coincidente con l'orario delle lezioni.

Art. 2 Programmazione delle attività degli organi collegiali

Ciascuno degli Organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art. 3 Svolgimento coordinato delle attività degli organi collegiali

Ciascun Organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

Ai fini di cui al precedente comma, si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato Organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario ed opportuno per l'esercizio delle competenze di altro Organo collegiale

Art. 4 Elezione contemporanee di organi di durata annuale

Le elezioni, per gli Organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico, fatte salve diverse disposizioni ministeriali o dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 5 Consiglio d'istituto

Le attribuzioni del Consiglio d'Istituto e della Giunta esecutiva sono quelle risultanti dall'art.10 del Decreto Legislativo n.297/94 e dal D.P.R. 275/99 e dalle disposizioni risultanti dalla normativa vigente.

Art. 6 Costituzione dell'organo e validità delle deliberazioni

Il Consiglio d'Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio, nonché della Giunta, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Qualora non si raggiunga il numero legale, il Consiglio verrà riunito in una seconda convocazione entro cinque giorni successivi con il medesimo ordine del giorno e con avviso da far pervenire a tutti i consiglieri. Della seduta non valida va preso comunque atto con la stesura di relativo verbale.

Le deliberazioni sono adottate, con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del presidente.

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Qualora una proposta venga respinta, la stessa non può, nella medesima seduta, essere di nuovo discussa né ammessa a nuova votazione.

Art. 7 Decadenza e dimissioni

I membri del Consiglio che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica e vengono sostituiti. Le giustificazioni devono pervenire al Presidente o alla Segreteria della Scuola prima della riunione.

Le assenze dei consiglieri sono registrate nel verbale di ciascuna seduta con l'annotazione se siano state o no giustificate.

Decadono altresì dalla carica i consiglieri che abbiano perso i requisiti stabiliti dalla legge per l'elezione a componenti del Consiglio d'Istituto.

In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di uno o più consiglieri il Consiglio ne prende atto e dà mandato al Dirigente di emanare i decreti di surroga dei consiglieri decaduti o dimissionari.

Art. 8 Surroga membri cessati

Per la sostituzione dei membri del Consiglio, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti

risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

Art. 9 Presidenza della riunione

Il Consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice-Presidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. Nel caso di assenza del Presidente e del vice-Presidente, la funzione di Presidente viene assolta dal consigliere più anziano di età della componente genitori.

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.

Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano per appello nominale.

Art.10 Funzioni del presidente

Il Presidente, o chi ne fa le veci, dirige e regola il dibattito, pone all'esame gli argomenti all'ordine del giorno, propone le votazioni e ne rende noti i risultati. Designa, tra i membri dello stesso, il segretario del Consiglio, incaricato di redigere il verbale della seduta. Può sospendere momentaneamente o aggiornare la seduta per cause motivate e messe a verbale, sentito il parere non vincolante del Consiglio, Può richiamare all'ordine sia il consigliere che eventualmente turba il regolare svolgimento dei lavori, sia il pubblico presente del quale può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione, in caso di riunione pubblica.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente può disporre la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

Prima della discussione dell'ordine del giorno, può prendere o concedere la parola per brevi comunicazioni che non richiedano deliberazioni, nonché per la presentazione di mozioni d'ordine.

Art.11 Modalità di convocazione e cadenza delle riunioni

La convocazione ai singoli membri deve essere effettuata per iscritto dal Presidente con regolare lettera scritta, inviabile anche in modalità on-line, che deve pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della riunione e mediante affissione all'albo dell'Istituto.

La convocazione dovrà contenere la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio d'Istituto è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Dirigente Scolastico o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

Il Consiglio d'Istituto tiene la prima seduta non oltre il 20° giorno dalla proclamazione degli eletti; la convocazione è disposta dal Dirigente Scolastico nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Trascorsa l'ora della convocazione, al momento dell'appello per la constatazione del numero legale

(la metà più uno dei componenti), ove questo manchi, il presidente rinvia la seduta ad altra data e fa pubblicare il verbale della seduta dichiarata deserta con i nomi dei presenti e degli assenti.

In caso di urgenza o necessità il Consiglio può essere convocato dal Presidente con preavviso anche telefonico di 24 ore.

Art.12 Luogo, orario e modalità delle riunioni

Il Consiglio si riunisce almeno 2 volte all'anno, possibilmente non nei mesi di luglio ed agosto, ed ogni qualvolta almeno un terzo dei componenti in carica ne faccia richiesta scritta. Il calendario delle sedute viene programmato, in linea di massima, dallo stesso Consiglio all'inizio dell'anno scolastico, in relazione agli adempimenti previsti.

Il Consiglio d'Istituto si riunisce di norma nella sede centrale dell'Istituto.

L'orario delle riunioni deve essere compatibile con gli impegni di lavoro dei consiglieri.

Art.13 Formulazione dell'ordine del giorno

L'ordine del giorno viene redatto dal Presidente in collaborazione e su proposta del Dirigente Scolastico, sentito il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e tenendo presenti eventuali proposte di altre componenti della scuola.

All'inizio della seduta possono essere effettuate integrazioni all'ordine del giorno, previa approvazione della maggioranza dei presenti. Le aggiunte eventualmente approvate costituiscono parte integrante dell'ordine del giorno e le deliberazioni connesse assunte hanno piena validità.

Art.14 Pubblicità delle sedute

Le sedute del Consiglio d'Istituto possono essere aperte (previa deliberazione del Consiglio stesso purché non siano in discussione argomenti concernenti persone) agli elettori delle componenti in esso rappresentate, previo riconoscimento di aventi titolo di elettore, ma senza possibilità di intervento.

Dette persone saranno ammesse compatibilmente con la capienza dei locali (ai sensi dell'art. 42 comma 3 D.Lgs. n. 297/94).

Il Consiglio si riserva di invitare chiunque alla riunione, qualora lo ritenga necessario al fine di approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola nei limiti di quanto previsto dagli artt. 8 e 42 del D.Lgs. n. 297/94, a mezzo invito scritto del Presidente per il tramite della Dirigenza Scolastica.

I soggetti presenti ai sensi del comma precedente hanno facoltà di intervenire senza diritto di voto.

Art. 15 Processo verbale e pubblicità degli atti

Di ogni riunione del Consiglio d'Istituto viene redatto processo verbale, a cura del segretario del Consiglio nell'apposito registro conservato presso la Scuola.

I verbali devono riportare il resoconto della riunione con i punti principali delle discussioni e le deliberazioni con i voti resi pro e contro ogni punto e le eventuali astensioni.

I verbali devono altresì indicare il giorno, il mese, l'anno e l'ora di inizio della seduta, il nome dei consiglieri presenti alla seduta e alla votazione dei singoli argomenti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti.

Sul processo verbale della seduta precedente, ogni consigliere che ne ravvisi la necessità può chiedere di intervenire per rettificare eventuali sue dichiarazioni non correttamente riportate. Ove non sorgano osservazioni, il verbale si intende approvato. Dopo eventuali rettifiche, il verbale si approva per alzata di mano. Una volta approvato, il verbale diventa definitivo e non è più possibile introdurre modificazioni o integrazioni.

È possibile, in alternativa alla lettura del verbale nella seduta successiva, inviare lo stesso in modalità on-line e approvarlo nella seduta immediatamente successiva, evitandone la lettura.

Le delibere del Consiglio dovranno essere numerate progressivamente a partire dalla prima riunione di ogni anno scolastico. Copie integrali delle delibere del Consiglio, autenticate, vengono affisse all'albo della sede centrale entro il termine massimo di 8 gg. dalla relativa seduta del Consiglio e devono rimanere esposte per un periodo di 10 gg.

Non sono soggetti a pubblicazioni e affissione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Qualunque informativa pubblica va comunque adottata nel rispetto della normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003).

Art.16 Accesso agli atti e documenti del consiglio e deposito degli stessi

L'accesso agli atti e ai documenti del Consiglio è consentito a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge n. 241 del 07/08/1990 e del D.Lgs. 196 del 30/06/2003. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'o.d.g. sono depositati presso la Segreteria dell'Istituto dallo stesso giorno in cui viene diramato l'avviso di convocazione.

I consiglieri e chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti nei limiti e secondo le modalità della legge hanno diritto di prendere visione di tali atti, nonché degli atti d'ufficio che sono in essi citati.

Art.17 Giunta esecutiva

Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un rappresentante del personale A.T.A. e due genitori.

Della Giunta esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico che la presiede e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa. La Giunta esecutiva si riunisce di norma prima di ogni seduta del Consiglio d'Istituto per adempiere a quanto disposto dall'art.10 del decreto legislativo n. 297/94. La formale comunicazione scritta con espressi gli argomenti dell'ordine del giorno sarà diramata a cura del Presidente della Giunta esecutiva ed inviata per conoscenza al Presidente del Consiglio d'Istituto che può prendere parte alle riunioni di giunta, senza diritto di voto. Le sedute della Giunta esecutiva possono essere allargate ad altri componenti del Consiglio o ad esterni con scopi consultivi.

Art.18 Coordinamento con i vari organismi scolastici

Il Consiglio, nel rispetto delle competenze degli altri organi collegiali operanti nella scuola, può consultare il Collegio dei Docenti, i Consigli di intersezione, interclasse e classe, prima di deliberare su importanti questioni.

Art.19 Collegio dei docenti

Presso l'Istituto è costituito il Collegio dei Docenti composto dai docenti assunti a tempo indeterminato o determinato in servizio presso tutte le scuole di competenza.

Il Collegio può articolarsi in sezioni riguardanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado o con altre modalità decise dal Collegio stesso.

Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza o impedimento, dal docente collaboratore a ciò delegato. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. La votazione è segreta quando si faccia questione di persone.

Art.20 Modalità di convocazione e cadenza delle riunioni

Il Collegio dei Docenti si riunisce in seduta ordinaria secondo un calendario concordato con i Collaboratori del Dirigente che potrà subire variazioni qualora se ne ravvisi la necessità in rapporto alle esigenze istituzionali .

L'avviso di convocazione, a firma del Dirigente, con gli argomenti all'ordine del giorno, deve essere notificato almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Le convocazioni straordinarie sono indette dal Dirigente su propria iniziativa e con proprio ordine del giorno o di almeno un terzo dei componenti e con ordine del giorno presentato dagli stessi.

I verbali delle sedute, che devono contenere la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni adottate, sono redatti a cura del segretario del Collegio e sottoscritti dal Dirigente. Una copia di detti verbali viene affissa per dieci giorni all'albo della Sede Centrale.

Art.21 Attribuzioni

Le attribuzioni del Collegio dei Docenti sono quelle risultanti dal combinato disposto dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 297/94, dal D.P.R. 8/3/99 n. 275 e dalle altre disposizioni risultanti dalla normativa vigente.

Art.22 Consigli di intersezione, interclasse e classe

Il Consiglio di Intersezione nella scuola dell'Infanzia è composto da tutte le insegnanti delle sezioni dello stesso plesso .

Il Consiglio di interclasse nella scuola Primaria è composto dai docenti dei gruppi di classi parallele di tutti i plessi o dello stesso plesso. Può essere convocato anche in verticale con tutte le classi dello stesso plesso.

Fanno altresì parte per ciascuna delle sezioni di scuola dell'infanzia o delle classi di scuola primaria un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, il Consiglio di Interclasse si riunisce alla sola presenza dei docenti.

Il Consiglio di Classe della scuola secondaria di 1° grado è composto da tutti i docenti della classe stessa e da quattro rappresentanti dei genitori .

Art.23 Presidenza

I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente, membro del Consiglio, suo delegato. Nella scuola secondaria di 1° grado il Dirigente Scolastico nomina un coordinatore dell'èquipe dei docenti per ciascun Consiglio di Classe.

Art.24 Attribuzioni

Le attribuzioni dei consigli di classe, interclasse e intersezione sono quelle risultanti dal combinato disposto dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 297/94, dal D.P.R. 8/3/99 n. 275 e dalle altre disposizioni risultanti dalla normativa vigente. La convocazione spetta al Dirigente Scolastico che fissa gli argomenti dell'ordine del giorno.

L'avviso scritto di convocazione deve essere inviato cinque giorni prima della riunione; in caso di urgenza l'avviso può essere fatto anche telefonicamente. Convocazioni straordinarie possono essere indette dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale contenente la sintesi degli argomenti trattati e le proposte finali. Le proposte scaturite dalla riunione del Consiglio sono portate a conoscenza del Dirigente Scolastico (in caso di delega).

Art.25 Modalità di elezione dei rappresentanti dei genitori

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli hanno luogo di norma all'inizio dell'anno scolastico nei giorni stabiliti dal Consiglio d'Istituto, a seguito di assemblee di classi e di sezioni secondo la procedura semplificata stabilita dagli artt. 21 e 22 dell'O.M. n. 215 del 15/7/91.

Art.26 Assemblee del personale A.T.A.

Il personale non docente può riunirsi in apposite assemblee d'Istituto su convocazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, d'intesa con il Dirigente Scolastico.

Art.27 Coordinamento dei vari organi collegiali

Il coordinamento tra il lavoro del Consiglio d'Istituto e i vari organi collegiali dei docenti è assicurato dal Dirigente Scolastico.

PARTE II

Docenti

Art. 28 Indicazioni sui doveri dei docenti

1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. In caso di ritardo il docente è tenuto ad avvisare il responsabile di plesso o un docente presente o il collaboratore scolastico, quindi la segreteria.
2. Il personale docente è tenuto al rispetto dell'orario di servizio; in caso di ritardi ripetuti il DS provvederà a far recuperare i minuti non effettuati a seconda delle esigenze del plesso.
3. I ritardi senza preavviso, seppur recuperabili, non sollevano l'insegnante dalle responsabilità penali e civili derivanti dalla mancata sorveglianza degli alunni.
4. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare le assenze dei giorni precedenti e segnare l'avvenuta o la mancata giustificazione. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà al Dirigente scolastico il nominativo.
5. In caso di ritardo di un alunno, occorre segnare l'orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe (scuola sec. di I grado).
6. I docenti indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati (scuola sec. di I grado) e gli argomenti svolti.
7. I docenti hanno cura di non lasciare mai gli alunni da soli, salvo casi di eccezionale gravità.
8. Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe e/o gruppo assegnato.
9. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.
10. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria aula, occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.
11. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, i docenti controllano che gli alunni lascino in ordine il materiale.
12. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.
13. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita e nella Scuola dell'Infanzia e Primaria si accertano della presenza del genitore o di chi da lui delegato.
14. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.
15. E' assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi..., anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.
16. E' fatto divieto ai docenti di allontanare per motivi disciplinari gli alunni dall'aula durante le lezioni, ponendoli in una situazione di non sorveglianza.
17. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo agli uffici di segreteria e/o al Dirigente Scolastico.
18. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I danni provocati vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o

delle classi interessate ne discuteranno in C.d.C. con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo.

19. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo.
20. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi.
21. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro, se non in casi eccezionali.
22. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali.
23. I docenti devono informare le famiglie circa le attività didattiche extracurricolari che saranno svolte .

PARTE III

Personale amministrativo

Art. 29 Doveri del personale amministrativo

1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.
2. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.
3. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.
4. Non può utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali.
5. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.
6. Collabora con i docenti.
7. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio.

PARTE IV

Collaboratori scolastici

Art. 30 Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici

1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate.
2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.
3. Devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni.
4. Sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza.
5. Collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo.
6. Comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'insegnante.
7. Vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali.

8. Possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante le uscite didattiche (cfr. Profilo del Collaboratore Scolastico C.C.N.L. 26.5.1999, A/2).
9. Riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi.
10. Sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo dell'insegnante.
11. Evitano di parlare ad alta voce.
12. Tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili.
13. Provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate.
14. Non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal Dirigente Scolastico.
15. Invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento.
16. Prendono visione del calendario delle riunioni dei Consigli di classe, dei Collegi dei docenti o dei Consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio.
17. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Segreteria.
18. Segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione.
19. Accolgono il genitore dell'alunno che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora provvederà alla annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe.
20. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue:
 - a. che tutte le luci siano spente;
 - b. che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
 - c. che siano chiuse le porte delle aule, le finestre delle aule e della scuola;
 - d. che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;
 - e. che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;
 - f. gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici.
21. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto.
22. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di evacuazione dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

PARTE V

Alunni

Art.31 Orario di ingresso e uscita degli alunni

L'ingresso e l'uscita degli alunni sono regolamentati dagli orari fissati per le singole istituzioni. Nella scuola primaria o secondaria di 1° grado il rispetto dell'orario deve considerarsi tassativo, salvo casi situazioni particolari e situazioni adeguatamente documentate.

Al momento dell'entrata degli alunni è necessario evitare (salvo casi di inderogabile necessità) che i genitori si intrattengano a colloquio con i docenti poiché ciò rende scarsamente efficace la capacità di sorveglianza del docente. Pertanto i genitori dovranno lasciare i loro figli all'ingresso dell'edificio scolastico.

Nella scuola dell'infanzia nel primo periodo dell'anno scolastico, all'inizio della frequenza degli alunni, è prevista una maggiore elasticità, ai fini di una migliore accoglienza.

Nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado l'entrata e l'uscita degli alunni si attua su fasce orarie stabilite annualmente con gli orari di funzionamento della scuola.

Art.32 Rispetto dell'orario scolastico

I genitori sono tenuti a rispettare scrupolosamente l'orario scolastico. Ciò non soltanto al fine di garantire un ordinato svolgimento delle lezioni ma anche perché il rispetto dell'orario ha valore dal punto di vista educativo, in quanto norma di civile convivenza, impegno e assunzione di responsabilità di tutti i componenti la comunità scolastica, docenti, alunni, genitori e altri operatori scolastici.

Uscite anticipate o ingressi posticipati devono essere autorizzati, dal Dirigente Scolastico o da uno degli insegnanti di classe da lui delegato, previa richiesta scritta e motivata.

Nel caso in cui l'uscita anticipata o l'ingresso posticipato costituiscono un fatto sistematico, l'autorizzazione sarà concessa dal Dirigente Scolastico previa valutazione delle motivazioni che dovranno essere opportunamente documentate.

Art.33 Norme comuni

Una volta entrati, gli alunni non possono uscire dalla scuola.

Nel caso che se ne ravvisi la necessità, i minori devono essere affidati ad un genitore o a persona di famiglia giuridicamente responsabile (maggiorante) ed appositamente delegata per iscritto da chi esercita la potestà familiare.

Gli insegnanti sono tenuti ad accertarsi personalmente dell'identità della persona che preleva il minore anticipatamente rispetto all'orario scolastico, mediante esibizione della stessa di documento di identità o mediante conoscenza personale.

Nell'ipotesi in cui non si rintracci un familiare, l'alunno rimarrà a scuola e se assolutamente necessario e urgente, potrà essere trasportato al più vicino posto di pronto soccorso con ambulanza.

In nessun caso dovrà essere accompagnato con mezzi propri di insegnanti, altri genitori, collaboratori scolastici o terzi.

Nel caso di genitori separati ci si atterrà strettamente alle disposizioni del Tribunale dei Minori.

I docenti ed il personale ATA vigilano sull'entrata e l'uscita degli alunni alle condizioni previste dal CCNL e dalle disposizioni organizzative disposte dal Dirigente Scolastico.

Art. 34 Uscita

L'uscita degli alunni, al termine dell'orario, deve svolgersi ordinatamente anche al fine di evitare infortuni che potrebbero essere favoriti da situazioni di disordine non perfettamente sotto controllo da parte degli insegnanti. Allo scopo, l'insegnante fiduciario di plesso, di concerto con i colleghi, predisporrà un piano di uscita graduale delle sezioni e delle classi, che dovrà tenere conto della dislocazione delle aule e dell'età degli alunni.

Gli alunni autotrasportati dovranno essere raggruppati e accompagnati al pulmino da uno o più insegnanti (a seconda del numero degli alunni) insieme ad un collaboratore scolastico.

Gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare, alla fine dell'orario scolastico, gli alunni all'uscita della scuola.

Gli alunni dovranno essere riconsegnati ai genitori o a persona giuridicamente responsabile (maggiorenne) delegata dalla famiglia, salvo casi particolari autorizzati dal Dirigente Scolastico.

Art. 35 Abbigliamento

Nella Scuola dell'Infanzia i bambini durante le attività devono indossare un grembiule o un abbigliamento idoneo all'attività.

Nella Scuola Primaria gli alunni e le alunne di norma indossano un grembiule a quadretti bianco-blu/rosso.

Nella Scuola Secondaria di I grado gli alunni e le alunne devono adeguare l'abbigliamento e l'acconciatura al contesto scolastico, in modo tale che non sia elemento di distrazione per sé e per i compagni.

Art. 36 Assenze

Qualsiasi assenza dalla scuola, anche per la sola mattina o il solo pomeriggio, deve essere giustificata dai genitori per iscritto, oppure a voce se l'alunno viene riaccompagnato personalmente. In caso di assenza per motivi di salute che si protragga per almeno cinque giorni, per la riammissione a scuola è richiesto il certificato del medico curante. Nel caso di profilassi per malattia infettiva è richiesto per la riammissione a scuola il certificato del medico coordinatore del distretto sanitario di appartenenza.

Se l'assenza è determinata da motivi familiari, è opportuno che gli insegnanti siano preventivamente informati anche verbalmente. Al rientro dell'alunno in caso d'assenza di almeno 5 giorni, i genitori dovranno produrre dichiarazione scritta circa i motivi dell'assenza.

Art. 37 Norme generali di comportamento

I genitori sono tenuti a lasciare all'insegnante del proprio figlio un recapito telefonico a cui fare riferimento in caso di necessità.

E' opportuno che i genitori informino la scuola su eventuali malattie del bambino; ciò è obbligatorio nel caso in cui lo stato morboso comporti crisi acute (es. epilessia, malattie cardiache, asma, allergie, ecc.).

Nel caso in cui la famiglia non ottemperi a tali richieste, la scuola declina ogni responsabilità sui danni che possano derivare all'alunno da un'assistenza non appropriata.

Art. 38 Incidenti e malesseri degli alunni

1. In caso di incidente o di infortunio, l'insegnante avviserà immediatamente la Dirigenza e gli Addetti al Pronto Soccorso, la famiglia attraverso il personale ausiliario. Al massimo entro il giorno successivo l'insegnante presenterà una circoscritta relazione sull'accaduto, per la denuncia all'INAIL e alla Compagnia di Assicurazione.
2. In caso di malessere, l'insegnante avrà cura di trattenere in classe l'alunno che accusa il disturbo, prenderà contatti con il personale ausiliario che provvederà ad avvisare la famiglia. L'insegnante provvederà a far compilare al genitore il permesso di uscita anticipata.

Art. 39 Somministrazione di farmaci a scuola

1. Come previsto dalle "Linee guida" emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute il 25/11/2005, le insegnanti non possono somministrare alcun tipo di farmaco, eccetto quanto espressamente autorizzato dalla suddetta normativa, ricorrendo le seguenti condizioni:
 - a. *"La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto." [...]*
 - b. *"La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia)."*
2. Le richieste verranno conservate agli atti della scuola e saranno valide fino al termine del ciclo del ciclo di studi. In caso di variazioni (diverso dosaggio e/o guarigione) i genitori sono tenuti a presentare una nuova documentazione.

Art. 40 Visite guidate e viaggi d'istruzione - Finalità

Le visite guidate e viaggi di istruzione possono essere definite strumenti per collegare l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi, rientrano ad ogni effetto tra le attività didattiche ed integrative della scuola, sono coerenti con gli obiettivi del POF.

L'intera gestione rientra nell'autonomia decisionale e nella responsabilità degli Organi collegiali della scuola per quanto di loro competenza e viene regolamentata dalle CC.MM. 291/92, 623/96.

Le visite guidate e i viaggi di istruzione presuppongono una adeguata programmazione didattica e culturale predisposta dagli insegnanti entro il mese di gennaio di ciascun anno scolastico.

Visite occasionali (es. visite ad aziende, musei, scuole, unità produttive, parchi, partecipazione a spettacoli cinematografici e teatrali) con uso degli scuolabus non necessitano di una specifica programmazione preliminare da sottoporre al Consiglio di Istituto.

Art. 41 Partecipanti

Sono gli alunni delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e della scuola secondaria di I grado dell'istituto comprensivo.

Tutti i partecipanti ai viaggi o alle visite di istruzione debbono essere in possesso di un documento di identificazione, rilasciato anche dall'Ufficio di Direzione, ai sensi della normativa vigente.

Per gli alunni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà familiare.

Nessun viaggio e nessuna visita potranno essere effettuati ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi o sezioni coinvolte. Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di alunni appartenenti a classi o sezioni diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali, sportive ecc... in relazione a particolari progetti educativo-didattici. Non possono, in ogni caso, essere richieste alle famiglie degli alunni quote di partecipazione di rilevante entità o, comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero la stessa natura e finalità dei viaggi di istruzione.

Art. 42 Destinazioni e durata

Scuola dell'infanzia: sono consentite solo brevi gite, visite ed escursioni della durata massima di una giornata scolastica nell'ambito dei Comuni, con esclusivo uso degli scuolabus. In ogni caso, considerata l'età degli alunni, la valutazione delle richieste di visite guidate al di fuori del territorio comunale è rimessa ad un delibera del Consiglio di Istituto.

Scuola primaria: si ritiene opportuno che gli spostamenti avvengano nell'ambito della provincia di Ancona per gli alunni delle classi I e II, mentre per le classi III, IV e V, l'ambito territoriale può essere allargato all'intera regione.

La limitazione territoriale alla sola regione assume carattere generale e orientativo, essendo connesso con la volontà di evitare lunghi viaggi e con l'opportunità di far conoscere approfonditamente il nostro territorio.

Non si esclude, pertanto, la possibilità di sconfinamento in un'altra regione, allorché la località sia confinante.

In caso di particolari specifiche iniziative come ad esempio la partecipazione a concorsi il cui premio consista in un viaggio di istruzione, o di progetti di rilevante valenza, anche a livello di Istituto, sono comunque consentiti viaggi e visite di istruzione in altre regioni d'Italia.

Per quanto attiene la durata della visita di istruzione la stessa sarà limitata per tutte le classi ad una sola giornata, anche oltre l'orario scolastico.

Scuola secondaria I grado: per gli alunni saranno previste visite di istruzione, anche oltre l'orario scolastico, e, compatibilmente con le distanze, anche sull'intero territorio nazionale.

Per quanto attiene la durata, in via generale la stessa sarà limitata ad un sola giornata, anche oltre l'orario scolastico, salvo il caso di specifiche iniziative o particolari progetti.

Art. 43 Periodi di effettuazione

E' fatto divieto a tutte le scuole, con l'eccezione di quelle dell'infanzia, di effettuare visite e viaggi di istruzione nell'ultimo mese di lezione.

Al divieto si può derogare per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali, attività collegate con l'educazione ambientale o altre attività connesse con specifici progetti. Tale divieto non si applica in caso di partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici.

Art. 44 Docenti accompagnatori

I docenti accompagnatori devono essere individuati. L'incarico di accompagnatore costituisce modalità particolare di prestazione del servizio: i docenti sono tenuti ad esercitare una attenta ed adeguata vigilanza, per l'intera durata della visita di istruzione, non solo a tutela della incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico, ambientale e strutturale.

Riguardo il loro numero, nella programmazione dei viaggi e delle visite di istruzione è prevista la presenza di n. 1 docente accompagnatore ogni 15 alunni e del docente di sostegno in caso di partecipazione di alunni diversamente abili. In assenza del docente di sostegno potrà essere incaricato un altro docente di posto comune.

Fermo restando l'incarico di accompagnatore al singolo docente, non si escludono particolari ipotesi di partecipazione ai viaggi e alle visite di istruzione del dirigente scolastico, nel rispetto delle disposizioni relative ai docenti.

Per quanto riguarda le visite guidate effettuate con gli scuolabus comunali, il limite del rapporto di n. 1 docente ogni 15 alunni può essere derogato fino al massimo di n. 1 docente ogni classe.

Fermo restando l'obbligo della presenza del docente di sostegno per gli alunni diversamente abili, è rimessa alla discrezionalità del Dirigente scolastico, in relazione alla sicurezza degli alunni e alla specificità dell'iniziativa, la valutazione circa l'elevazione del limite fino al massimo stabilito nel comma precedente.

Art. 45 Procedura di organizzazione

I viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere oggetto di una dettagliata programmazione quanto agli obiettivi culturali e didattici delle iniziative, nonché agli aspetti organizzativi delle stesse.

In ordine alla programmazione di tali iniziative, dovranno essere acquisiti agli atti dell'Ufficio di Direzione il parere favorevole dei consigli di classe, interclasse e intersezione e le dichiarazioni di consenso e autorizzazione dei genitori o di chi esercita la potestà familiare.

I progetti dovranno pervenire all'Ufficio di Direzione entro il mese di gennaio di ciascun anno scolastico. Deroghe al suddetto termine sono ammesse esclusivamente per la partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici o in relazione ad attività specifiche oggettivamente non programmabili.

Le richieste di viaggi e visite guidate, che prevedono l'uso di pullman a noleggio e quelle che prevedono l'uso di scuolabus comunali e si protraggono per l'intera giornata dalla mattina alla sera, dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Le visite d'istruzione con pullman a noleggio della durata dell'orario scolastico antimeridiano, saranno autorizzate direttamente dal Dirigente scolastico, previa valutazione dell'incidenza dei costi sulle famiglie.

Le visite guidate, che prevedono l'uso di scuolabus comunali, della durata del solo orario antimeridiano o pomeridiano, saranno autorizzate dal dirigente scolastico entro il mese di gennaio di ciascun anno scolastico, eccezionalmente almeno un mese prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa.

Sono vietate visite guidate con l'uso di scuolabus di linea. Eccezionalmente, valutate le motivazioni, eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Dirigente scolastico, soltanto per le visite guidate programmate dalla scuola secondaria di I grado.

Le visite a piedi nelle immediate vicinanze del plesso scolastico saranno autorizzate dal Dirigente scolastico previa richiesta formulata con congruo anticipo.

Le dichiarazioni scritte dei genitori di consenso e autorizzazione, da acquisire ogni volta per le iniziative di cui ai punti precedenti del presente regolamento, devono essere consegnate all'Ufficio di Direzione.

Per quanto riguarda le uscite a piedi, le dichiarazioni scritte dei genitori di consenso e autorizzazione, potranno essere rilasciate dagli stessi anche in maniera cumulativa.

I preventivi relativi alla scelta del mezzo di trasporto ed eventualmente dell'albergo saranno acquisiti dall'Ufficio di segreteria.

Ai sensi di quanto previsto dal D.I. n. 44/2001, la scelta dell'offerta più conveniente sarà effettuata dal Dirigente scolastico, che relazionerà successivamente al Consiglio di Istituto.

Le prenotazioni degli scuolabus saranno effettuate dall'Ufficio di segreteria.

Per quanto attiene, infine, la procedura di organizzazione e documentazione da acquisire agli atti dell'Ufficio di direzione, si rimanda alla normativa vigente.

Art. 46 Assicurazione contro gli infortuni

Tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione e alle visite guidate (alunni, docenti, genitori, Dirigente Scolastico ed eventuali ATA), devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Per quanto attiene tutto il personale e i genitori, la copertura assicurativa dovrà essere prevista senza alcun onere a carico del Programma annuale.

Art. 47 Tutela degli alunni e sicurezza dei dati personali

Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nella scuola senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

E' altresì vietata qualunque iniziativa che comporti la fruizione di notizie riguardanti gli alunni e le loro famiglie (dati anagrafici, indirizzi, ecc.), quali che siano i promotori delle iniziative e le finalità delle stesse, secondo la normativa sulla "privacy" di cui al D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e al "documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali" redatto dall'Istituto.

Sono espressamente vietate raccolte di denaro nelle scuole quali che siano i promotori e le finalità delle iniziative, ad eccezione di quelle patrocinate e autorizzate dal Ministero dell'Istruzione.

Eventuali deroghe potranno essere concesse esclusivamente dietro approvazione del Consiglio d'Istituto.

Art. 48 Accesso agli edifici da parte di estranei

E' vietato l'accesso agli edifici scolastici da parte di estranei non autorizzati per iscritto, o in caso di urgenza anche telefonicamente, dal Dirigente Scolastico.

Le porte di accesso degli edifici scolastici, per motivi di sicurezza interna ed esterna, devono restare rigorosamente chiuse e sorvegliate dai collaboratori scolastici durante tutto l'orario di funzionamento.

Art. 4 Vigilanza

Della vigilanza sugli alunni sono responsabili gli insegnanti; sono altresì responsabili gli altri operatori scolastici in servizio nei corridoi, atri e servizi ovvero quando siano chiamati a presenziare in una classe per la temporanea assenza di un insegnante.

Durante l'orario scolastico, la vigilanza dovrà venire esercitata negli spazi aperti appartenenti alla scuola e alle sue pertinenze e dovrà essere particolarmente attenta nel corso di visite guidate, viaggi di istruzione e comunque di qualsiasi attività organizzata e autorizzata dalla scuola al di fuori dell'edificio per tutto la durata dell'attività.

Ai sensi del vigente contratto di lavoro, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (antimeridiane o pomeridiane).

Nel caso che l'attività didattica comporti la presenza di operatori esterni (esperti, collaboratori ecc.) l'obbligo della vigilanza incombe comunque sui docenti che non potranno allontanarsi dall'aula o dai locali ove si effettua l'attività.

Art. 50 Spostamenti dei docenti e ricreazione

Nelle ore successive all'inizio delle lezioni i cambi dei docenti devono avvenire il più rapidamente possibile.

Per evitare spiacevoli inconvenienti, che possono verificarsi per una carenza di vigilanza, i docenti sono tenuti a programmare le loro attività in modo da non prolungare la loro presenza in classe oltre l'orario previsto.

Nei cambi delle ore, gli alunni dovranno rimanere in aula e non sostare per il corridoio; nel caso di spostamento della classe in altro spazio, gli alunni dovranno attendere in classe i rispettivi docenti per essere accompagnati nei laboratori, in palestra ecc.

Durante la ricreazione, gli alunni sono affidati alla diretta vigilanza degli insegnanti, con l'ausilio dei collaboratori scolastici, per quanto attiene, in modo particolare, l'uso dei bagni da parte degli alunni. Nella scuola dell'infanzia e primaria la ricreazione si svolge in classe o in giardino sotto la responsabilità dell'insegnante della classe; nella scuola secondaria di 1° grado si svolge fuori della classe, ma limitatamente ai corridoi e ai piani di pertinenza. Conseguentemente, i docenti in servizio nell'ora precedente la ricreazione sono direttamente responsabili della vigilanza degli alunni della classe.

E' fatto divieto ai docenti di affidare agli alunni incombenze fuori della classe che spettano invece al collaboratore scolastico.

Art. 51 Vigilanza sugli alunni autotrasportati

Gli alunni autotrasportati e quelli autorizzati all'ingresso anticipato o all'uscita posticipata sono accolti nelle scuole e vigilati da apposito personale dipendente dall'Ente Locale, salvo diversa intesa tra l'Ente Locale e il Dirigente Scolastico.

Non è permesso l'ingresso o la permanenza degli alunni nell'edificio scolastico fuori dai casi previsti dal comma precedente al di fuori dell'orario di funzionamento della scuola.

Art. 52 Trattamento dei dati sensibili

L'istituto si impegna ad agire conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", il c.d. "Codice Privacy".

Rimandando alla normativa per le questioni generali, in particolare si precisa quanto segue.

- a. Resta fuori dall'applicazione della direttiva tutto ciò che è riconducibile allo svolgimento di attività didattiche, formative o di apprendimento.
- b. Per scattare foto ed effettuare riprese a scopo didattico si richiede una liberatoria alle famiglie.
- c. La scuola si impegna ad informare gli interessati delle riprese effettuate, custodirle e conservarle adeguatamente, in modo che vi possano accedere solo persone autorizzate.
- d. Se il soggetto ripreso nelle immagini non è in alcun modo identificabile, si è al di fuori dal campo di applicazione della normativa sulla privacy.
- e. E' fatto divieto assoluto di divulgare dati sullo stato di salute.
- f. L'eventuale diffusione o comunicazione sistematica di dati sensibili potrà avvenire solo alle seguenti condizioni:
 - a. che la persona interessata venga preventivamente informata;
 - b. che la persona interessata abbia manifestato il suo consenso.

Per le parti specifiche dei tre ordini, si rimanda ai singoli regolamenti.

PARTE VI

Genitori

Art. 53 Accesso dei genitori

Durante l'orario delle attività didattiche i genitori possono accedere agli edifici scolastici per i colloqui con gli insegnanti negli spazi a ciò deputati, ma non possono addentrarsi in altri ambienti, per non turbare il normale svolgimento delle attività.

I genitori che accompagnano i figli a scuola a causa di un ingresso posticipato debitamente autorizzato, sono tenuti a lasciarli all'ingresso e un collaboratore scolastico provvederà ad accompagnarli nelle sezioni o classi.

Art. 54 Diritti e doveri dei genitori

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.
2. Sarebbe opportuno che i genitori cercassero di:
 - a. trasmettere ai ragazzi l'idea che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;
 - b. stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;
 - c. controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e sul diario;

- d. partecipare con regolarità alle riunioni previste;
 - e. favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
 - f. osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;
 - g. sostenere gli insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti e dello studio a casa.
3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, secondo l'orario e/o i giorni previsti per i colloqui informativi o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda l'orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una lettera di convocazione.
 4. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo il rapporto tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte, partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento.
 5. Al momento dell'iscrizione l'istituzione scolastica sottoscrive con la famiglia dell'alunno/a il Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in modo trasparente e condiviso diritti e doveri nel rapporto fra istituzione scolastica, famiglie e studenti. Il patto di corresponsabilità ha validità per tutta la durata dell'ordine di scuola.

Art.55 Assemblee dei genitori

Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe, di interclasse, di plesso, e d'Istituto. Tali assemblee hanno prevalentemente funzioni consultive, di informazione, di confronto, di promozione e partecipazione democratica alla vita della scuola.

I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, fuori dell'orario delle lezioni. Nel caso in cui le assemblee dei genitori si svolgano nei locali della scuola, la data, l'orario di svolgimento e l'ordine del giorno, devono essere comunicate di norma almeno sette giorni prima del loro svolgimento, mediante richiesta scritta al Dirigente Scolastico; nella richiesta deve venire indicato con precisione l'o.d.g. dell'Assemblea.

Art.56 Convocazione

Le assemblee dei genitori di cui all'articolo precedente sono convocate su richiesta dei 2/3 dei rispettivi genitori eletti nei consigli interessati.

Le assemblee dei genitori a livello di plesso sono convocate a richiesta dei 2/3 dei genitori eletti nei rispettivi consigli di intersezione, interclasse e classe.

Il Dirigente scolastico può sempre convocare l'assemblea dei genitori nelle articolazioni ritenute necessarie.

Art.57 Autorizzazione

Il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione delle assemblee e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione all'albo delle scuole interessate e avvisi scritti agli alunni.

Art.58 Funzionamento delle assemblee

Alle assemblee dei genitori possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti interessati.

Art.59 Assemblee di plesso o interplesso

Gli insegnanti possono convocare, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, le assemblee dei genitori di plesso qualora ne ravvisino la necessità .

Dette assemblee dovranno riguardare l'informazione sulla programmazione e organizzazione educativa e didattica, la programmazione di visite guidate, viaggi d'istruzione e altri progetti particolari collegati al P.O.F.

La richiesta potrà essere avanzata da tutti gli insegnanti di plesso

Art.60 Rapporti scuola famiglia

I rapporti scuola famiglia debbono essere improntati a disponibilità e collaborazione.

Ogni forma di comunicazione deve venir sollecitata e favorita nei modi e nei tempi dovuti.

Gli incontri con le famiglie hanno luogo periodicamente attraverso assemblee, i colloqui generali e/o altri colloqui individuali qualora se ne ravvisi la necessità.

Gli incontri dovuti a situazioni di necessità e di opportunità possono venire effettuati in qualunque momento ma non possono avere luogo durante l'orario scolastico.

Art.61 Modalità di comunicazione dei colloqui e loro programmazione

Gli avvisi dei colloqui generali dovranno essere portati a conoscenza delle famiglie mediante comunicazione scritta per il tramite degli alunni e affissione all'albo delle scuole, secondo il Piano Annuale delle Attività approvato dal Collegio dei Docenti.

I colloqui individuali nella scuola secondaria di 1° grado si svolgono nell'ora di ricevimento fissata all'inizio dell'anno scolastico.

In caso di necessità e per gravi motivi è fatto obbligo alla scuola di convocare i genitori al di fuori degli incontri programmati ed in orario extra-scolastico tramite comunicazioni dei docenti e del Dirigente Scolastico.

PARTE VII

Sicurezza nella scuola, uso degli spazi e conservazione di strutture e dotazioni

Art. 62 Sicurezza e applicazione del D.Lgs. 81/08

L'istituto redige un piano di valutazione dei rischi ai sensi della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08).

Ogni plesso viene dotato di un piano di evacuazione e di emergenza e della corrispondente segnaletica.

Il Dirigente Scolastico, quale datore di lavoro, nomina, ai sensi della normativa vigente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che è tenuto a coordinare le iniziative del settore

Gli addetti alla sicurezza di ogni plesso coordineranno l'effettuazione di almeno due prove di evacuazione ogni anno, una delle quali possibilmente all'inizio dell'anno scolastico.

Sarà cura dell'Istituto richiedere tempestivamente agli organi competenti gli interventi per garantire e/o ripristinare la sicurezza degli ambienti in tutti i casi di necessità ed urgenza.

Art. 63 Uso degli spazi

L'uso degli spazi interni a ciascun edificio scolastico deve essere volto al pieno utilizzo per attività di carattere didattico-educativo. Esso sarà stabilito dal personale docente interessato in accordo con il Dirigente Scolastico al fine di predisporre una precisa programmazione.

All'inizio di ogni anno scolastico il docente coordinatore di ciascun plesso cura la definizione dell'orario di utilizzo del locale adibito a palestra, per consentire il regolare svolgimento delle attività motorie degli alunni di tutte le classi.

Il Consiglio d'Istituto valuterà di volta in volta l'opportunità del proprio assenso per l'uso degli spazi scolastici disponibili, in orario extra-scolastico o in periodi di sospensione delle attività didattiche, da parte di enti o associazioni esterne alla scuola, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, previa stipula di apposita convenzione ai sensi della Legge n. 470/80.

Le concessioni agli Enti e alle Associazioni per l'uso dei locali scolastici per i centri estivi, si intendono esclusivamente per i mesi di Luglio e di Agosto .

I locali dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni in cui sono stati prelevati.

Art. 64 Uso dei laboratori

I laboratori specifici costruiti presso ciascun plesso rappresentano un patrimonio dell'intero istituto e sono messi a disposizione di tutte le scuole di competenza, nei modi per ciascun caso definiti dal Consiglio d'Istituto su proposta del Collegio dei Docenti.

Di essi va assicurata un'adeguata manutenzione.

Art.65 Uso delle biblioteche

Le dotazioni librerie sono costituite dalle biblioteche dei docenti e dalle biblioteche scolastiche per gli alunni. Le biblioteche dei docenti sono fruibili da parte di tutti i docenti. Il prestito si effettua con la registrazione della data del prelievo e della restituzione e l'apposizione della firma. Le biblioteche scolastiche per gli alunni sono presenti in ogni plesso, ciascuna preferibilmente organizzata, se lo spazio lo consente, in un'aula biblioteca dove condurre i ragazzi per una graduale educazione alla scoperta e alla corretta fruizione del libro. Le dotazioni librerie vanno costantemente ampliate ed incrementate attraverso il bilancio d'istituto e, se possibile, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie, enti ed istituzioni o di privati.

Dovranno comunque essere tenuti sempre presenti nell'acquisizione di nuovi testi gli interessi e le esigenze dei ragazzi nonché le finalità educative-culturali dell'istituzione scolastica.

Le biblioteche dovranno essere mano a mano affiancate dalla mediateca, nel senso che dovranno essere via via integrate da materiale e sussidi didattici atti a completare e stimolare la funzione didattico-pedagogica del libro.

Art.66 Conservazione delle strutture e delle dotazioni

Il docente coordinatore di plesso sovrintende alla conservazione delle dotazioni scolastiche e degli arredi, segnalando tempestivamente al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi la necessità di interventi, di riparazioni e nuovi acquisti.

I sussidi didattici in dotazione in ciascun plesso devono essere catalogati sul registro inventariale dei beni depositato in segreteria e anche su un apposito registro di plesso.

Il coordinatore di plesso deve vigilare affinché le dotazioni siano accuratamente custodite, ma deve anche rendere edotti tutti i colleghi della loro consistenza e disponibilità curandone la distribuzione e l'uso e il ritiro.

PARTE VIII

Concessione in uso dei locali

Art. 67

1. La concessione in uso dei locali a terzi è subordinata all'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario. L'uso dei locali scolastici e delle attrezzature delle Scuole dell'Istituto è ammesso per:
 - a. realizzare attività inerenti al settore educativo, culturale e sportivo;
 - b. organizzare attività idonee a diffondere la conoscenza e lo studio delle discipline scolastiche;
 - c. organizzare convegni, conferenze, meeting, riunioni, su richiesta di Enti e/o Associazioni pubblici e/o privati.
2. La richiesta per la concessione in uso dei locali dovrà essere presentata esclusivamente tramite domanda scritta contenente il nominativo del richiedente, le finalità della richiesta e i locali necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto di richiesta.
3. La domanda dovrà essere presentata non meno di sette giorni prima della data fissata per l'utilizzo e indirizzata al Dirigente Scolastico e al Direttore dei S.G. Amministrativi per l'uso delle attrezzature.
4. Nella concessione in uso dei locali sarà data priorità alle richieste pervenute prima al protocollo.
5. I locali che l'Istituto concede in uso sono:
 - a. Auditorium, aule, atri, servizi igienici, palestra, delle scuole primarie e secondaria di 1° grado.
 - b. Per le Scuole dell'Infanzia i locali verranno concessi in uso esclusivamente per attività didattiche rivolte ai bambini in età.
 - c. L'apposizione di elementi atti a personalizzare i locali concessi (scritte, cartelloni, addobbi, oggetti promozionali e pubblicitari), è sempre a carico dell'utilizzatore, ma deve essere eseguita d'intesa con il responsabile del plesso scolastico. Detti elementi dovranno essere rimossi immediatamente dopo l'avvenuto svolgimento di quanto richiesto.
 - d. Il responsabile del plesso esercita il controllo sullo stato dei locali concessi, eventuali danni sono a carico del titolare della concessione; per la concessione dei locali è obbligatoria l'elaborazione del DUVRI.
6. Restano a carico dell'Istituzione:
 - a. la vigilanza sulla manutenzione e sulla conservazione dei beni mobili ed immobili;
 - b. il servizio di pulizia preventiva e successiva all'utilizzo dei locali.
7. I servizi su accennati saranno gestiti direttamente con personale proprio e con persone o ditte idonee all'incarico.
8. Di norma la concessione dei locali non è a titolo oneroso.

PARTE IX
Norme finali

Art.68 Approvazione e modifica del regolamento

Il presente Regolamento deve essere approvato con la maggioranza dei 2/3 dei voti validamente espressi nelle prime due votazioni, e a maggioranza dei voti validamente espressi nella terza.

Dopo l'approvazione, viene immediatamente reso noto, anche tramite pubblicazione sul sito web dell'istituto, e diventa applicabile dal 15° giorno successivo all'approvazione.

Eventuali modifiche e integrazioni al presente Regolamento devono essere proposte e motivate per iscritto al Presidente del Consiglio d'Istituto su richiesta del Dirigente Scolastico, della Giunta Esecutiva o di 1/3 di componenti il Consiglio. Per l'approvazione di tali modifiche o integrazioni è richiesta la maggioranza di 2/3 dei voti validamente espressi.

APPENDICE
REGOLAMENTO SPECIFICO PER ORDINI

SCUOLA DELL'INFANZIA

Art. 1 Calendario scolastico

Il calendario Scolastico è stabilito dalla Regione Marche e per le chiusure straordinarie dal Consiglio d'Istituto.

L'inserimento a scuola dei bambini all'inizio dell'anno scolastico viene regolamentato dai "PROGETTI ACCOGLIENZA" approvati annualmente nel P.O.F.

Art. 2 Orari di funzionamento

La Scuola dell'Infanzia funziona dal lunedì al venerdì dalle **ore 8.00 alle ore 16.00**.

❖ **ENTRATA: ore 8.00 - 9.00**

- Il genitore, o chi per lui, deve accompagnare il bambino all'interno della scuola e affidarlo all'insegnante o al personale ausiliario.
- Nel caso in cui sia organizzato il **servizio di accoglienza**, l'entrata è ammessa alle ore **7.45** presentando il certificato rilasciato dal datore di lavoro di entrambi i genitori e l'autorizzazione del Dirigente Scolastico. I bambini sono affidati al personale ATA.
- Il **servizio di pre-scuola** può essere attivato dalle ore 7,30 a carico del Comune.
- È consentito l'ingresso **dopo le ore 9 solo in caso di esami e/o visita medica**, **previa comunicazione telefonica da effettuarsi prima di tale orario**.

❖ **USCITA: ore 15.30 - 16.00**

- Il bambino sarà affidato solo ai genitori o a persona maggiorenne, purché delegata dal genitore per iscritto, compilando l'apposito modulo presente a scuola.
- Al momento di prelevare i bambini da scuola i genitori attenderanno nell'atrio mentre la Collaboratrice Scolastica provvederà a chiamare i bambini.

❖ USCITE INTERMEDIE

- I bambini che frequentano solo il turno antimeridiano **senza mensa** escono alle **ore 12,15. Non è consentito il rientro dopo il pranzo.**
- I bambini che frequentano solo il turno **antimeridiano con mensa** escono tra le **ore 13.30 e le 13.45.**

❖ RITARDI.

- I genitori sono tenuti a rispettare gli orari di ingresso e di uscita.
- In caso di ritardi (dopo le ore 16.00) nel prelevamento del bambino le insegnanti sono tenute a contattare i genitori e tutte le persone delegate; se necessario, saranno avvertiti la polizia Municipale e le Forze dell'Ordine per la consegna del minore.

❖ VIGILANZA

- La vigilanza sui bambini dal momento in cui entrano a scuola fino a quando escono è assidua e costante sia da parte delle insegnanti che dei Collaboratori Scolastici.
- Per i bambini autotrasportati la persona autorizzata dall'Amministrazione Comunale assume in custodia i bambini accompagnandoli all'interno dell'edificio scolastico o al mezzo di trasporto (pulmino).

Art. 3 Iscrizioni e liste d'attesa

Possono essere iscritti alla scuola dell'Infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano il terzo anno di età" entro il 31 dicembre dell'a.s. di riferimento (DPR 89/2009 art.2 comma 1).

Qualora il numero dei posti disponibili fosse inferiore alle richieste, sarà stilata una graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto:

A. residenti nel Comune con precedenza per :

1. bambini con esigenze socio-culturali segnalati dal servizio sociale o certificati come disabili
2. bambini facenti parte di un nucleo monoparentale (orfano e/o affidato disgiunto)
3. bambini con fratelli frequentanti la scuola dell'Infanzia nell'anno di inserimento
4. età : precedenza dei bambini più grandi fra coloro che compiono 3 anni entro il 31 dicembre;

B. residenti fuori comune con le stesse precedenze di cui alla lettera A

Una Commissione formata dal Dirigente scolastico (o suo delegato), dal Presidente del Consiglio d'Istituto (o altro rappresentante della componente dei genitori nel C.d.I.) e da un rappresentante degli insegnanti della scuola dell'Infanzia provvederà alla formazione della graduatoria, dalla quale verranno presi gli alunni per numero pari ai posti disponibili.

I rimanenti alunni concorreranno a formare la lista di attesa.

Su richiesta delle famiglie, possono essere iscritti alla scuola dell'Infanzia le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (DPR 89/2009 art.2 c.2).

L'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è subordinato alle seguenti condizioni:

- disponibilità dei posti;
- esaurimento di eventuali liste di attesa;
- punti 1-2-3-4- lettera A

- **In ogni sezione possono essere inseriti al massimo due anticipatari.**
- **Nelle sezioni con alunni diversamente abili, NON è consentito l'inserimento di alunni anticipatari.**

I bambini ammessi alla frequenza anticipata sono ammessi a scuola dal primo giorno di attività ma potranno frequentare **solo il turno antimeridiano senza mensa** fino alla fine di Dicembre.

Dopo tale data verrà concordato con le insegnanti l'orario più consono al bambino.

Art. 4 Criteri per la formazione delle sezioni

Le sezioni verranno formate dal Dirigente Scolastico (o persona Delegata) insieme alle insegnanti del Plesso.

I bambini sono suddivisi per gruppi eterogenei per età, pertanto per la formazione delle sezioni vengono considerati i seguenti criteri:

- maschi -femmine
- data di nascita
- numero di bambini provenienti dall'Asilo Nido
- i fratelli verranno inseriti in sezioni diverse.

Ogni sezione è affidata alla responsabilità delle insegnanti che operano in abbinamento con turni diversi di orario di lavoro, che sono responsabili dell'organizzazione educativa e didattica del Plesso.

Art. 5 Assenze

Per le assenze per motivi di salute di durata superiore a cinque (5) giorni, compresi i festivi (torna a scuola il sesto giorno), è necessario il certificato di riammissione, rilasciato dal medico curante.

Dopo cinque (5) giorni di assenza per altri motivi, preventivamente comunicati alle insegnanti, il bambino potrà essere riammesso a frequentare con una dichiarazione scritta dal genitore in un apposito modulo presente a scuola.

Non è consentita la frequenza di un alunno al quale siano stati applicate protesi gessate, bendature rigide, ecc.

In caso di improvviso malessere o indisposizione dell'alunno (sintomi di febbre, diarrea, vomito, esantema, congiuntivite, ecc.), l'insegnante avvisa subito telefonicamente il genitore, o un familiare delegato, al quale sarà affidato il bambino. Il rientro a scuola dovrà avvenire dopo completa guarigione.

L'alunno che si assenta per un mese, senza previa comunicazione o giustificazione, verrà depennato.

Art. 6 Gestione degli spazi

Le persone non autorizzate non possono entrare a scuola.

Qualora i docenti ritengano utile invitare in sezione altre persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica, chiederanno l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli esperti permarranno nei locali scolastici il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni.

Gli spazi attigui alla scuola (es. giardino), sono utilizzati per attività didattiche, ludiche e/o ricreative.

Durante l'orario di funzionamento della scuola le porte e il cancello dell'edificio dovranno rimanere sempre chiusi.

Non è consentito ai genitori con e senza i bambini intrattenersi negli spazi interni ed esterni alla scuola, per ovvi motivi di sicurezza e di servizio.

Dentro i locali scolastici non devono essere diffusi volantini o altro materiale riguardante spettacoli, corsi, concorsi... se non espressamente autorizzati dal Dirigente.

Art. 7 Organizzazione della scuola

Le uscite didattiche saranno stabilite all'inizio di ogni anno scolastico secondo le procedure previste nelle norme e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto.

Durante le uscite, le insegnanti potranno essere coadiuvate dal personale ATA con pari responsabilità riguardo all'assistenza e alla vigilanza agli alunni.

Non è consentito, in occasione di compleanni o altre feste, portare cibi o bevande non industriali.

All'inizio del percorso scolastico i genitori rilasciano un'autorizzazione scritta, valida per tutti gli anni di permanenza nella Scuola dell'Infanzia, per poter effettuare uscite, visite guidate e per svolgere varie attività con personale esterno (associazioni sportive e/o "esperti" che sono di supporto all'attività didattica ...).

All'inizio della frequenza i genitori possono firmare una liberatoria, valida per tutti gli anni di permanenza nella Scuola dell'Infanzia, per l'effettuazione di fotografie e/o riprese audiovisive agli alunni per alcune attività didattiche.

I genitori firmeranno inoltre l'informativa sulla Privacy (DLgs 196/2003), relativa al trattamento dei dati personali, nonché la comunicazione relativa al comportamento della scuola in caso di sciopero.

In caso di assenza temporanea di un docente per imprevisti motivi, tutte le insegnanti e il personale ATA collaboreranno per garantire il normale funzionamento dell'attività didattica anche per la sezione rimasta "scoperta".

Art. 8 Corredo

È necessario vestire il bambino in modo pratico, con tuta e scarpe a strappo, affinché sia stimolato all'autosufficienza e all'autonomia (evitare quindi body, salopette, bretelle, cinture...).

Si raccomanda di osservare le principali regole di igiene: pulizia della persona, dei vestiti.

Al fine di evitare casi di pediculosi (pidocchi) si prega di controllare sempre e scrupolosamente i capelli dei propri figli.

All'inizio dell'anno ogni bambino deve portare a scuola:

- Un cambio completo di vestiti, da adeguare ad ogni stagione (mutande, calzini, pantaloncini, maglietta intima, maglietta, felpa) dentro un sacchettino contrassegnato da nome e cognome.
- Bavaglino e bustina porta-bavaglino (il tutto contrassegnato col nome del bambino), che verranno sostituiti settimanalmente con altri puliti.
- Un asciugamano piccolo contrassegnato dal nome.
- Due (2) pacchi grandi di fazzoletti di carta.;
- Il materiale didattico che ogni Plesso comunicherà alle famiglie.

Art. 9 Comunicazioni scuola-famiglia

Per poter essere contattati in caso di emergenza, ogni genitore deve consegnare alla scuola il recapito telefonico della propria abitazione, del luogo di lavoro e di un telefono cellulare, in modo

che possa essere sempre raggiungibile. Inoltre si chiede di comunicare eventuali variazioni di indirizzo e di telefono che possono avvenire nel corso dell'anno scolastico.

Sono previsti incontri con le famiglie, in forma di assemblee generali e colloqui individuali, che avvengono al di fuori dell'orario scolastico. Durante tali riunioni i genitori sono informati sull'andamento generale dei propri figli e sullo svolgimento delle attività scolastiche; pertanto sono vivamente invitati a partecipare e, per permetterne uno svolgimento regolare e proficuo, si prega vivamente di lasciare a casa i bambini.

SCUOLA PRIMARIA

Art. 1 Orari di funzionamento

Scuola Primaria "Pergolesi" Monsano :

- Corso modulare: le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì ed iniziano alle ore 8.00 e terminano alle ore 13.00 con un rientro pomeridiano il martedì dalle ore 14.00 alle 16.00
- Corso a tempo pieno: le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì ed iniziano alle ore 8.00 e terminano alle ore 16.00

Scuola Primaria "Verdi" San Marcello:

- Corso modulare: le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato ed iniziano alle ore 8.00 e terminano alle ore 12.30
- Corso a tempo pieno: le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì ed iniziano alle ore 8.00 e terminano alle ore 16.00

I genitori sono tenuti al rispetto degli orari di ingresso e di uscita, in caso di ingresso posticipato o uscita anticipata dovranno compilare l'apposito modulo.

- Il genitore, o chi per lui deve accompagnare il bambino all'interno della scuola e affidarlo all'insegnante o al personale ausiliario
- Il servizio di pre-scuola per gli alunni autotrasportati è garantita dal personale messo a disposizione dall'Unione dei Comuni per la scuola di San Marcello
- Il servizio di accoglienza consente agli allievi l'ingresso dalle ore 7,45 su presentazione di un certificato rilasciato dal datore di lavoro di entrambi i genitori e l'autorizzazione del Dirigente Scolastico. I bambini sono affidati al personale ATA.

Art. 2 Criteri per la formazione delle classi

Sono iscritti alla classe 1^a Primaria tutti i bambini che compiono sei anni entro Dicembre ma possono essere iscritti in modo anticipato anche i nati entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Le classi, fatte salve le competenze del Dirigente secondo il D.Lgs. 297/94, sono miste in uguale proporzione, omogenee tra di loro ed eterogenee nel loro interno, nel rispetto della C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010, secondo i seguenti criteri generali:

- a. data di nascita;
- b. luogo di residenza;
- c. maschi - femmine;
- d. numero alunni non italofoeni;
- e. numero ripetenti;
- f. sezione o classe di provenienza;

➤ g. livello di competenze
e sulla base delle notizie fornite dagli insegnanti della scuola dell'infanzia.

Art. 3 Assenze

Per le assenze per motivi di salute di durata superiore ai cinque (5) giorni, compresi i festivi, è necessario il certificato di riammissione rilasciato dal medico curante. Le assenze inferiori ai cinque giorni o per motivi diversi dalla salute dovranno essere giustificati sul diario da parte delle famiglie. In caso di indisposizione durante l'orario scolastico l'insegnante o il personale ausiliario avviserà telefonicamente i genitori, o un familiare delegato, al quale sarà affidato l'alunno.

Art. 4 Gestione degli spazi

Le persone non autorizzate non possono entrare a scuola.

Qualora i docenti ritengono utile invitare in aula altre persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica, chiederanno l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli esperti permarranno nei locali scolastici il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni.

Durante l'orario di funzionamento della scuola le porte dell'edificio dovranno rimanere sempre chiuse. Nelle aree esterne di pertinenza della Scuola e all'interno dei locali scolastici non possono essere diffusi volantini o altro materiale riguardante spettacoli, corsi, concorsi ... se non espressamente autorizzati dal Dirigente.

Art. 5 Organizzazione della scuola

Le uscite didattiche sono stabilite all'inizio di ogni anno scolastico secondo le procedure previste nelle norme e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.

Il trasporto ed il servizio mensa sono gestiti dall'Unione dei Comuni.

All'inizio del percorso scolastico i genitori rilasciano un'autorizzazione scritta, valida per tutti gli anni di permanenza nella Scuola Primaria, per poter effettuare uscite, visite guidate e per svolgere varie attività con personale esterno (associazioni sportive e/o "esperti" che sono di supporto all'attività didattica ...).

All'inizio della frequenza i genitori possono firmare una liberatoria, valida per tutti gli anni di permanenza nella Scuola Primaria, per l'effettuazione di fotografie e/o riprese audiovisive agli alunni per alcune attività didattiche.

I genitori firmeranno inoltre l'informativa sulla Privacy (DLgs 196/2003), relativa al trattamento dei dati personali, nonché la comunicazione relativa al comportamento della scuola in caso di sciopero.

In caso di assenza temporanea di un docente per imprevisti motivi, tutte le docenti e il personale ATA collaboreranno per garantire il normale funzionamento dell'attività didattica.

In caso di assenze brevi del docente la classe verrà coperta dalle ore di compresenza disponibili mentre la suddivisione degli alunni rimane come ultima scelta da attuare solo per particolari difficoltà organizzative.

Art. 6 Norme di comportamento

La disciplina è affidata al senso di responsabilità degli alunni seguiti ed indirizzati all'autocontrollo dal Dirigente e dagli insegnanti e prima ancora, nelle loro famiglie, dai genitori. Gli alunni dovranno rispettare gli arredi, il materiale e le strutture comuni in quanto ciò contribuisce al buon

funzionamento dell'organizzazione scolastica e alla possibilità di approfondire e condividere i contenuti e gli apprendimenti.

Il comportamento degli allievi e le modalità comunicative dovranno essere corrette e rispettose verso coetanei ed adulti sia nell'esercizio dei diritti che nell'adempimento dei doveri.

Il materiale scolastico, di cui gli allievi si dovranno fornire, sarà indicato dagli insegnanti pertanto non sono ammessi a scuola oggetti estranei alle lezioni.

Il possesso e l'uso dei telefoni cellulari a scuola da parte degli allievi non è consentito come di giochi elettronici o altri strumenti digitali.

L'abbigliamento sarà decoroso e gli alunni saranno sollecitati alla cura dell'igiene personale.

Durante i loro spostamenti si disporranno secondo l'ordine previsto dal piano di sicurezza.

Art. 7 Modalità di comunicazione Scuola - Genitori

Le notizie ed ogni elemento riguardante l'attività scolastica degli allievi sono comunicati tramite il quaderno o il diario ai genitori o a chi per loro, che dovranno apporre la propria firma per presa visione.

Gli insegnanti sono a disposizione dei genitori nelle ore di ricevimento stabilite all'inizio dell'anno scolastico, inoltre li incontreranno nel corso dei colloqui generali e individuali. Nei casi in cui siano necessari altri incontri richiesti da una delle due parti, possono essere previsti altri incontri per affrontare l'eventuale problema.

I genitori sono invitati a rilasciare alla scuola un recapito telefonico della propria abitazione/cellulare ed eventualmente del luogo di lavoro per consentire di comunicare con i familiari in caso di emergenza, a tal fine si chiede di comunicare alla Segreteria della Scuola gli eventuali mutamenti di indirizzo e di telefono che avvengano nel corso dell'anno scolastico.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

1. Art. Orario di funzionamento

- Scuola secondaria di 1° grado Monsano

Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00

- Scuola secondaria di 1° grado " Colocci " San Marcello

Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato dalle ore 8.15 alle 13.15

Il trasporto e il servizio di pre-scuola per gli alunni autotrasportati sono gestiti dagli Enti Locali.

Il servizio di accoglienza consente agli allievi l'ingresso dalle ore 8,00 su presentazione di un certificato rilasciato dal datore di lavoro di entrambi i genitori e l'autorizzazione del Dirigente Scolastico. I ragazzi sono affidati al personale ATA

2. Art. Criteri per la formazione delle classi

Le classi, fatte salve le competenze del Dirigente secondo il D.Lgs. 297/94, sono miste in uguale proporzione, omogenee tra di loro ed eterogenee nel loro interno, nel rispetto della C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010, secondo i seguenti criteri generali:

- a. data di nascita;
- b. luogo di residenza;
- c. maschi - femmine;

- d. numero alunni non italofofoni;
- e. numero ripetenti;
- f. sezione o classe di provenienza;
- g. livello di competenze

e sulla base delle notizie fornite dagli insegnanti della scuola Primaria.

3.Art. Assenze - ritardi - permessi - giustificazioni

In caso di assenza gli alunni dovranno produrre la giustificazione scritta nell'apposito libretto, con firma depositata, il giorno del rientro a scuola. Qualora ne fossero sprovvisti, dovranno presentarla il giorno successivo. Se la giustificazione non viene prodotta in questi tempi, verranno avvertiti i genitori.

Le assenze superiori ai 5 giorni continuativi dovranno essere giustificate tramite certificato medico, qualora l'assenza sia per motivi familiari, chi esercita la patria potestà dovrà informarne per iscritto la scuola.

Gli alunni e le famiglie sono tenuti a rispettare l'orario di inizio delle lezioni. Qualora il ritardo superi i 10 minuti dovrà essere debitamente giustificato e registrato dall'insegnante della prima ora.

Per entrare in ore successive alla 1^a o uscire in anticipo, gli alunni dovranno avere il permesso firmato dai genitori che li accompagneranno a scuola consegnandoli al personale o li verranno a prendere personalmente. Perciò se un allievo deve lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, lo potrà fare se prelevato direttamente dai genitori o persone delegate con firma depositata nell'apposito libretto all'inizio dell'anno scolastico e previa autorizzazione del Dirigente o dei suoi collaboratori.

Art. 4

Validità dell'anno scolastico

Ai sensi del primo comma dell'art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004, i docenti accertano, per ciascun alunno frequentante la scuola secondaria di I grado, la validità dell'anno scolastico sulla base della sua frequenza alle lezioni. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il computo della frequenza viene, pertanto, attuato con riferimento all'orario complessivo delle attività e degli insegnamenti obbligatori. I singoli consigli di classe possono validare l'anno scolastico in deroga al limite suddetto sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio Docenti.

Art.5

Intervallo

E' previsto un intervallo di dieci (10) minuti al termine della 2^a ora di lezione. Esso dovrà svolgersi nel corridoio prospiciente le aule. Gli alunni resteranno per quel lasso di tempo nel piano dove si trovano le loro rispettive aule e gli insegnanti di turno vigileranno affinché tutti rispettino questa regola.

Durante l'intervallo, le porte delle aule saranno chiuse, onde evitare che qualche alunno rimanga al loro interno senza controllo. Trattandosi di una situazione non strutturata, la vigilanza dovrà essere costante, anche per quanto riguarda le modalità con cui gli alunni si intrattengono, questo per evitare che arrechino danni a se stessi, agli altri, alle cose.

Art. 6

Organizzazione della scuola

Le uscite didattiche sono stabilite all'inizio dell'anno scolastico in base alle procedure previste dalle norme e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di istituto.

All'inizio del percorso scolastico i genitori rilasciano un'autorizzazione scritta, valida per tutti gli anni di permanenza nella Scuola Secondaria di 1° grado, per poter effettuare uscite, visite guidate e per svolgere varie attività con personale esterno (associazioni sportive e/o "esperti" che sono di supporto all'attività didattica ...).

All'inizio della frequenza i genitori possono firmare una liberatoria, valida per tutti gli anni di permanenza nella Scuola Secondaria di 1° grado, per l'effettuazione di fotografie e/o riprese audiovisive agli alunni per alcune attività didattiche.

I genitori firmeranno inoltre l'informativa sulla Privacy (DLgs 196/2003), relativa al trattamento dei dati personali, nonché la comunicazione relativa al comportamento della scuola in caso di sciopero.

In caso di assenza temporanea di un docente se nella classe è presente l'insegnante per il sostegno all'integrazione degli alunni disabili questo, poiché contitolare sulla classe, ne assume la responsabilità a tutti gli effetti per il tempo di permanenza nella classe previsto nel suo orario. Nei casi di assenza di alunni disabili si potranno utilizzare i docenti per il sostegno, i quali segnaleranno l'assenza dell'allievo in Presidenza ed alla responsabile di plesso, potranno altresì sostituire i colleghi assenti i docenti che avendo usufruito di permessi orari si trovano occasionalmente in debito nei confronti della scuola o insegnanti che si siano resi disponibili a svolgere ore eccedenti. Si provvede alla ripartizione degli alunni ed all'assegnazione in altre classi, con priorità alle classi parallele e secondo apposito schema da affiggere nelle classi, solo in caso di particolare difficoltà organizzativa.

Art. 7

Norme di comportamento

Codice disciplinare delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado

Il presente Codice Disciplinare viene adottato in conformità dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 modificato dal D.P.R. 235 del 21 novembre 2007). Il Codice è parte integrante del Regolamento di Istituto.

➤ Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione, che sono perseguite mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

➤ **Diritti**

1. **Lo studente ha diritto** ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. **Lo studente ha diritto** di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. **Lo studente ha diritto** alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. **Gli studenti hanno diritto** alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
6. **Gli studenti stranieri hanno diritto** al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
7. **La scuola si impegna** a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

➤ **Doveri**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio, a presentarsi a scuola in orario con il materiale didattico occorrente, a tenere in ordine gli oggetti personali. Non sono ammessi ritardi abituali.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di Istituto.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. Lo studente risarcisce i danni causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature, anche in concorso con altri, da un comportamento difforme da quanto previsto nei precedenti articoli.
8. Lo studente è il tramite per le comunicazioni scuola-famiglia.
9. Lo studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.
10. E' vietato l'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche.
11. E' rigorosamente vietato portare a scuola oggetti nocivi e/o pericolosi, comunque non necessari all'attività scolastica. L'uso di cutter, forbici, compassi, righe, squadre e di altro materiale potenzialmente pericoloso è consentito solo se necessario all'attività richiesta dall'insegnante presente in classe.
12. Ogni alunno è responsabile del proprio materiale scolastico e degli oggetti personali. La Scuola non risponde di oggetti o denaro mancanti.
13. Nessun abito particolare è richiesto agli allievi e alle allieve della Scuola Secondaria di 1° grado. In ogni caso, l'abbigliamento dovrà essere adeguato al luogo e sempre dignitoso.

➤ **Disciplina**

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
1. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.(art. 4 comma 5 del DPR).La riparazione non estingue la mancanza.
5. Le **sanzioni** e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica, possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di **elementi concreti e precisi** dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.(art. 4 comma 9 ter del DPR).
6. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.

➤ **Tipologia delle sanzioni e soggetti competenti ad erogarle**

Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai comma precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

A) RICHIAMO VERBALE del docente e/o del Dirigente scolastico

Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione, in presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a

- Condotta non conforme ai principi di correttezza e di buona educazione;
- Scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale;
- Disturbo lieve durante le lezioni;
- Scarsa diligenza e puntualità;
- Lievi violazioni alle norme di sicurezza.

Il richiamo verbale può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta

B) AMMONIZIONE SCRITTA annotata dal docente e/o dal Dirigente scolastico sul registro di classe e comunicazione alla famiglia: (1)

Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo scritto in presenza di comportamenti relativi a:

- Disturbo continuo durante le lezioni;
- Gravi scorrettezze e offese verso i compagni, gli insegnanti o il personale
- Mancanze plurime ai doveri di diligenza e di puntualità;
- Violazioni alle norme di sicurezza;
- Allontanamento ingiustificato durante le attività didattiche e formative.
- Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri .(In questo caso si richiede alla famiglia risarcimento del danno).
- Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati.

- Falsificazioni di firme
- Comportamenti reiterati, anche non intenzionali, che impediscano la piena funzionalità del servizio od ostacolino il perseguimento delle finalità formative della scuola.
- Uso del telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche (saranno sequestrati e riconsegnati solo alle famiglie)

(1) i Docenti e/o il Dirigente scolastico possono proporre l'esclusione da visite, viaggi di istruzione o altra attività integrativa o ricreativa individuata dal Consiglio di classe. Durante il periodo previsto per le attività o per il viaggio lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello).

C) ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA(SOSPENSIONE) DA UNO A QUINDICI GIORNI stabilito dal CONSIGLIO DI CLASSE (1) (2) e comunicazione alla famiglia dello studente con indicazione delle attività alternative (art.4 comma 5 DPR 235/2007)

Gli studenti potranno essere soggetti all'allontanamento dalla scuola (da 1 a 15 giorni) in presenza di gravi e reiterate infrazioni disciplinari relativi a:

- Recidiva di comportamenti sanzionati con ammonizione scritta (lettera B).
- Mancanze gravi e recidive ai doveri di diligenza e di puntualità;
- Turpiloquio, gravi offese verso i compagni, gli insegnanti o il personale.
- Violenza intenzionale con offese gravi alla dignità delle persone.
- Alterazioni dei risultati scolastici
- Assenza ingiustificata ed arbitraria
- Falsificazione della giustificazione
- Disturbo grave e continuato durante le lezioni.

(1) Il Consiglio di classe opera nella composizione allargata a tutte le componenti, fatto salvo il dovere di astensione (qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato) e di successiva e conseguente surroga (art. 4 comma 8 DPR).

(2) Il Consiglio di classe può proporre l'esclusione da visite, viaggi di istruzione o altra attività integrativa o ricreativa individuata dal Consiglio di classe. Durante il periodo previsto per le attività o per il viaggio lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello).

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica (art. 8 del DPR).

D) ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI (sospensione) PER UN PERIODO SUPERIORE A QUINDICI GIORNI stabilito dal Consiglio di Istituto , convocato dal Dirigente scolastico

Gli studenti potranno essere soggetti all'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni) in presenza di gravi e reiterate infrazioni disciplinari relative a:

- Recidiva dei comportamenti sanzionati alle lettere B e C
- Danneggiamento volontario o furto di oggetti di proprietà della scuola o di altri;
- Molestie continuate nei confronti di altri;
- Ricorso a vie di fatto e atti di violenza nei confronti di compagni, insegnanti o altro personale, avvenuti in scuola o nelle immediate vicinanze;

- Violenza intenzionale con offese gravi alla dignità delle persone;
- Reiterate offese gravi alla dignità della persona;
- Uso e spaccio di sostanze psicotrope;
- Atti e molestie anche di carattere sessuale;
- Denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola e che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. (art. 8 del DPR)

Occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. (nota 3 luglio 2008 Prot. n. 3602/PO, lettera D)

E) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO (Art. 4 - comma 9 bis): stabilito dal Consiglio di Istituto, convocato dal Dirigente scolastico

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico; Occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. (nota 3 luglio 2008 Prot. n. 3602/PO, lettera D)

F) ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter del DPR) stabilito dal Consiglio di Istituto, convocato dal Dirigente scolastico

Nei casi **più gravi** di quelli già indicati al punto **E)** ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (art. 4 comma 9 bis).

G) Sanzioni per mancanze commesse durante le sessioni d'Esame di Stato

Le sanzioni per mancanze commesse durante le sessioni d'esame **sono irrogate dalla commissione esaminatrice** che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

➤ **Conversione delle sanzioni**

Nei casi previsti dalle lettere B), C) il Consiglio di classe deve offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano ultimamente costituire una riparazione, quali

- Operazioni di pulizia e ripristino di arredi scolastici.
- Collaborazione con il personale ausiliario.
- Riordino della biblioteca
- Attività di volontariato

La possibilità di tali conversioni è demandata alla valutazione discrezionale del Consiglio di Classe che valuterà caso per caso l'opportunità

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.

➤ **Impugnazioni**

1. Contro le sanzioni disciplinari è **ammesso ricorso**, da parte di chiunque vi abbia interesse, **entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola** mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G. in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso. I ricorsi presentati fuori termine, non saranno, in nessun caso accolti.
2. **L'Organo di Garanzia delibera entro i successivi dieci giorni** (art. 5 comma 1 DPR 235/2007).
3. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia, per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.
4. Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, o di chi sia stato coinvolto o citato.
5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.
6. L'organo si riunisce entro i tempi previsti.
7. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
8. La deliberazione dell'O.G. viene esposta di norma all'albo dell'istituto. In caso di conferma, modifica, o annullamento, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della sanzione il Consiglio di classe,
9. La famiglia dell'alunno verrà avvertita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano dell'alunno.

➤ **Organo di garanzia**

1. Il Consiglio di Istituto nomina il Organo di Garanzia composto di **due docenti membri effettivi** individuandoli tra quelli coinvolti nel maggior numero di classi- **due genitori membri effettivi** -individuandoli tra i genitori degli alunni delle classi seconde-.

2. **L'organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico** (art. 2 DPR 235 /2007). Il Consiglio di Istituto nomina anche **un docente membro supplente** che subentrerà in caso di incompatibilità qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione -e **un genitore membro supplente** che subentrerà in caso di astensione qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia il genitore dello studente sanzionato.
3. L'Organo di garanzia dura in **carica due** anni e viene convocato dal Presidente. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.
4. In prima convocazione l'Organo di Garanzia deve essere "perfetto" (deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri).
5. In seconda convocazione le deliberazioni dell'Organo di Garanzia sono valide con i voti dei membri effettivamente partecipanti e in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Non è consentita l'astensione.
6. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti all'Organo di Garanzia è segreto.
7. Le sedute sono verbalizzate su apposito registro a cura di un Segretario nominato dal Presidente.
8. Il Organo di Garanzia decide, su richiesta del genitore degli studenti della Scuola secondaria di primo grado o di chiunque ne abbia interesse, **anche** sui conflitti che insorgono all'interno della Scuola in merito all'applicazione del presente Codice Disciplinare.
9. Avverso le decisioni del Organo di Garanzia è ammesso il reclamo al dirigente dell'amministrazione scolastica periferica il quale decide in via definitiva sulle questioni proposte dai genitori degli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia all'uopo previsto dalla legge.

Art. 8

Patto educativo di corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione alla classe prima della Scuola secondaria di I grado o al massimo all'inizio delle lezioni del primo anno, i genitori e gli studenti sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. Eventuali modifiche sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, la Scuola potrà in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 9

Modalità di comunicazione Scuola - Genitori

Gli insegnanti sono a disposizione dei genitori nelle ore di ricevimento stabilite all'inizio dell'anno scolastico e in occasione dei colloqui generali; inoltre incontreranno i loro rappresentanti nel corso

dei Consigli di Classe. Nel caso in cui siano necessari altri incontri, richiesti da una delle due parti, si prenderanno accordi in questo senso per discutere ed affrontare l'eventuale problematica.

I genitori sono tenuti a comunicare alla Segreteria della Scuola gli eventuali mutamenti di indirizzo e di telefono che avvengano nel corso dell'anno scolastico.

Le notizie ed ogni elemento riguardante l'attività scolastica degli allievi sono comunicati tramite il "Libretto Comunicazioni Scuola - Famiglia" o diario ai genitori o a chi per loro, che dovranno apporre la propria firma per presa visione.

I genitori e le persone non autorizzate non potranno entrare a scuola durante le ore di attività. Eventuali necessità straordinarie di ingresso dei genitori o di estranei a scuola avverranno tramite il personale ausiliario in servizio.

Art. 10

Modalità di verifica e criteri di valutazione, valutazione del comportamento: cfr. POF

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

(ART. 5bis DPR N.235/2007)

Approvato dal Consiglio di Istituto delibera n. 17 del 1° Luglio 2014

e dal Collegio Docenti con delibera n. 15 del 15 Maggio 2014.

PREMESSA

Il Piano dell'Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica, che sono identificabili nei docenti, negli allievi e nei loro genitori, nel personale non docente e nel dirigente scolastico,

Ognuna di queste parti, direttamente e/o tramite i propri rappresentanti in seno al consiglio d'istituto, ha individuato e definito gli impegni caratteristici del proprio compito, rendendoli concetto condiviso, nella consapevolezza che essi non possono che essere parte dell'etica professionale e personale che sostiene il "vivere civile".

Il patto educativo di corresponsabilità, o patto formativo, è una dichiarazione, esplicita e partecipata, che coinvolge l'intero corpo docente, il personale ATA, i genitori, gli alunni; esso contribuisce allo sviluppo del reciproco impegno e senso di responsabilità e trova esplicitazione nel Piano dell'Offerta formativa.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'		
COSTITUISCE	COINVOLGE	IMPEGNA
La dichiarazione, esplicita e partecipata, dell'operato della scuola.	Dirigente Scolastico Docenti Personale A.T.A. Alunni Genitori Consigli di Classe Collegio Docenti Consiglio di Istituto Enti esterni preposti o interessati al servizio scolastico	Scuola Alunni Genitori

DIRITTI E DOVERI

LA SCUOLA, al fine di assicurare itinerari di apprendimento adeguati alla realizzazione del diritto allo studio, nei confronti dell'alunno:

- garantisce un ambiente scolastico pulito, accogliente, sicuro;
- con l'apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione di famiglie, istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle attività educative;

- individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i diversi ordini e gradi dell'istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli studenti;
- garantisce il diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene ogni alunno;
- assume come criteri di riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche.

In particolare, I DOCENTI:

- operano in coerenza con la programmazione didattica del Consiglio di Classe nell'assegnazione dei compiti da svolgere a casa, tenendo presente la necessità di rispettare razionali tempi di studio degli alunni;
- garantiscono di essere puntuali alle lezioni, precisi nella produzione delle programmazioni, dei verbali e negli adempimenti previsti dalla scuola;
- Si impegnano:
 - a non usare mai il cellulare in aula per motivi personali;
 - a indossare un abbigliamento decoroso e adeguato all'ambiente di lavoro;
 - ad effettuare almeno il numero minimo di verifiche e a correggere, consegnare e discutere i compiti entro 15 giorni dalla prova e, comunque, prima di quella successiva;
 - a prevenire e reprimere atti di bullismo
 - in presenza di alunni diversamente abili, a collaborare per la stesura del P.E.I. e per il raggiungimento degli obiettivi in esso stabiliti;
 - a prevenire e ridurre al massimo la dispersione scolastica;
- comunicano gli obiettivi educativi di ogni disciplina, i tempi e i modi di svolgimento delle unità didattiche, gli obiettivi cognitivi e comportamentali stabiliti in coerenza con i piani di lavoro;
- danno consegne chiare e precise per ogni attività programmata;
- controllano di norma lo svolgimento dei compiti assegnati, richiedono il rispetto di tempi e modi di lavoro e la puntualità nella consegna di elaborati e progetti;
- incoraggiano il processo di apprendimento e stimolano la fiducia degli studenti nelle loro possibilità, considerando e valorizzando la specificità del loro modo di apprendere.

GLI ALUNNI, al fine di essere protagonisti della loro crescita culturale e umana, si impegnano a:

- essere puntuali alle lezioni, frequentare regolarmente i corsi ed assolvere assiduamente gli impegni di studio;
- mantenere gli impegni presi nelle attività extracurricolari;
- non usare mai il cellulare in classe;
- avere rispetto nei confronti del Capo di Istituto, dei Docenti, di tutto il personale della scuola e dei compagni;
- mantenere un comportamento corretto nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri;
- intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
- lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente;
- chiedere di uscire dall'aula soltanto in caso di necessità e uno per volta;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza impartite;
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a

comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola, risarcendo, anche economicamente, i danni eventualmente arrecati;

- rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola;
- rispettare le elementari norme igieniche nell'uso dei bagni;
- indossare un abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico;
- far controfirmare dai genitori (o dagli esercenti la patria potestà), la comunicazione del Dirigente Scolastico e dei Docenti.

I GENITORI, per una proficua collaborazione scuola-famiglia, si impegnano a:

- conoscere l'Offerta Formativa della scuola;
- collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui;
- controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per accertamenti;
- rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali;
- dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola;
- accertare che lo studente rispetti il divieto d'uso del cellulare a scuola e le norme sulla privacy circa la diffusione delle immagini;
- rispettare gli orari di entrata e uscita dalla scuola per evitare che gli alunni rimangano incustoditi;
- prendere in consegna, personalmente o attraverso un adulto con delega scritta, i propri figli al termine delle lezioni, consapevoli che gli stessi non possono tornare a casa da soli, in quanto minori; in alternativa a rilasciare alla Scuola un'autorizzazione scritta che consenta al proprio figlio di tornare a casa da solo.

IL PERSONALE ATA, per ottimizzare la qualità del rapporto docenti, alunni, genitori, assicura di:

- essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato;
- conoscere l'Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di competenza;
- garantire il necessario supporto alle attività didattiche con puntualità e diligenza;
- segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi;
- favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti-genitori-docenti).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, per garantire un legale svolgimento delle attività e favorire un clima collaborativo, garantisce e favorisce:

- l'attuazione dell'Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo, valorizzandone le potenzialità;
- il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica;
- la tutela delle esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera;
- lo sviluppo del senso di appartenenza all'Istituzione Scolastica.



Istituto Comprensivo Statale "Giacchino Rossini"
di Belvedere Ostrense - Monsano - Morro D'Alba - San Marcello
60030 - SAN MARCELLO - AN

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

I sottoscritti _____ e _____, genitori di
 _____ frequentante la classe _____ sez. ___ a.s. 20___/___, l'alunno
 e il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "G. Rossini" - San Marcello (AN)

- Visto l'art. 5bis del DPR 235/2007;
- Vista la delibera del Consiglio d'Istituto del 1° Luglio 2014
- preso atto che:
 1. la formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dell' alunno, anche della scuola, della famiglia e dell'intera comunità scolastica;
 2. la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l'apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi ecc. che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti;

SOTTOSCRIVONO

il presente Patto Educativo di Corresponsabilità.

I genitori, sottoscrivendo l'istanza d'iscrizione, assumono l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto e nelle carte richiamate e a sollecitarne l'osservanza da parte dell'alunno.

Il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell'istituzione scolastica e responsabile della gestione, si impegna a garantire i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto.

I genitori, nel sottoscrivere il presente patto sono consapevoli che:

1. le infrazioni disciplinari da parte dell'alunno possono dar luogo a sanzioni;
2. nell'eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone o cose la sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno (art. 4, c. 5 DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007);
3. il regolamento d'istituto disciplina le modalità d'irrogazione delle sanzioni disciplinari e delle procedure d'impugnazione.

Il Dirigente Scolastico

L'alunno

I genitori

San Marcello, _____